




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1885

Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze  
ambientali e industriali ed a favorire  
lo sviluppo delle aree interessate

*(Conversione in legge del DL 136/2013)*

N. 48 – 9 gennaio 2014



# Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1885

Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze  
ambientali e industriali ed a favorire  
lo sviluppo delle aree interessate

*(Conversione in legge del DL 136/2013)*

N. 48 – 9 gennaio 2014

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

**SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

**SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

Estremi del provvedimento

**A.C.** 1885

**Titolo breve:** Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

**Iniziativa:** governativa  
in prima lettura alla Camera

**Commissione di merito:** VIII Commissione

**Relatore per la  
Commissione di merito:** Bratti

**Gruppo:** PD

**Relazione tecnica:** presente  
verificata dalla Ragioneria generale  
riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

**Destinatario:** VIII Commissione in sede referente

**Oggetto:** testo del provvedimento



## INDICE

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ARTICOLO 1 E ARTICOLO 2, COMMA 6</b> .....                                              | <b>5</b>  |
| INTERVENTI URGENTI PER GARANTIRE LA SICUREZZA AGROALIMENTARE IN CAMPANIA.....              | 5         |
| <b>ARTICOLO 2, COMMI DA 1 A 5</b> .....                                                    | <b>8</b>  |
| AZIONI E INTERVENTI DI MONITORAGGIO E TUTELA DEI TERRITORI NELLA REGIONE CAMPANIA .....    | 8         |
| <b>ARTICOLO 3, COMMA 2</b> .....                                                           | <b>11</b> |
| UTILIZZO DI PERSONALE MILITARE PER OPERAZIONI DI CONTROLLO DEL TERRITORIO IN CAMPANIA..... | 11        |
| <b>ARTICOLO 5</b> .....                                                                    | <b>12</b> |
| PROROGA DELL'UNITÀ TECNICA-AMMINISTRATIVA PER L'EMERGENZA RIFIUTI IN CAMPANIA.....         | 12        |
| <b>ARTICOLO 6</b> .....                                                                    | <b>16</b> |
| DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMISSARI PER IL DISSESTO IDROGEOLOGICO .....                  | 16        |
| <b>ARTICOLO 7</b> .....                                                                    | <b>17</b> |
| COMMISSARIAMENTO STRAORDINARIO DI STABILIMENTI INDUSTRIALI.....                            | 17        |
| <b>ARTICOLO 8</b> .....                                                                    | <b>19</b> |
| AUTORIZZAZIONE DI INTERVENTI AMBIENTALI E SANITARI PER L'ILVA DI TARANTO .....             | 19        |
| <b>ARTICOLO 9</b> .....                                                                    | <b>20</b> |
| MISURE PER LA CONTINUITÀ AZIENDALE DI IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA .....       | 20        |



## PREMESSA

Il disegno di legge prevede la conversione del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **ARTICOLO 1 e ARTICOLO 2, comma 6**

#### **Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania**

Le norme stabiliscono che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione (articolo 1, comma 1).

Nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, detti enti possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico-militare, di organismi scientifici pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della regione Campania. Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della salute assicurano l'accesso ai terreni di proprietà, nel possesso o comunque nella disponibilità di soggetti privati. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire i dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilità (articolo 1, commi 2 e 3).

I titolari di diritti reali di godimento o di possesso dei terreni oggetto delle indagini sono obbligati a consentire l'accesso ai terreni stessi. Nel caso in cui, per causa imputabile a detti soggetti, l'accesso sia comunque impossibile, i terreni sono indicati fra quelli che possono essere destinati non più alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a



colture diverse<sup>1</sup>. Per tali terreni, la revoca dell'indicazione può essere disposta con decreto solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneità di tali fondi alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali può essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni non destinabili alla produzione agroalimentare, qualora sia dimostrato il venire meno dei presupposti per tale indicazione (articolo 1, comma 4).

Gli enti interessati presentano ai Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate. Tali enti presentano altresì un'analogia relazione riguardante i restanti terreni oggetto dell'indagine (articolo 1, comma 5).

Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini, con distinti decreti interministeriali sono indicati i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a produzioni agroalimentari determinate (articolo 1, comma 6).

Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di 2.900.000 euro nel 2014, si provvede con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati (articolo 2, comma 6).

La **relazione tecnica** afferma che nel corso degli ultimi anni il Ministero dell'ambiente ha avviato una serie di iniziative volte al rafforzamento degli strumenti di monitoraggio e prevenzione a disposizione delle autorità preposte, al fine di tutelare la sicurezza e la salute pubblica, nonché il contesto ambientale. Tali iniziative sono, da un lato, tese al rafforzamento dei sistemi di monitoraggio che esistono sul territorio, dall'altro mirate alla mappatura del territorio per l'individuazione di aree potenzialmente inquinate al fine di poter avviare le attività di ripristino delle stesse e tutelare la salute pubblica ed evitare in alcuni casi che situazioni di inquinamento vadano a gravare anche sulla produzione agricola. Le suddette iniziative, in particolare, si sono sostanziate in un importante progetto che è stato avviato nel corso del 2012-2013, denominato progetto MIAPI (Monitoraggio delle aree potenzialmente inquinate): uno strumento per la mappatura del territorio finalizzato alla realizzazione delle carte del rischio, al ripristino delle condizioni ambientali e alla tutela della salute pubblica. Il progetto MIAPI è stato realizzato per avviare una mappatura del territorio basata su nuovissimi sistemi di acquisizione ed elaborazione. Infatti tale iniziativa prevede, attraverso la collaborazione con importanti referenti del mondo accademico, una mappatura del territorio con tecniche di

---

<sup>1</sup> Secondo quanto prescritto dal successivo comma 6.

magnetometria (fusti sepolti), spettrometria raggi gamma e termico (radioattività). Attraverso queste tecniche è possibile rilevare anomalie magnetiche fino a una profondità di 20 metri dal piano campagna e quindi individuare fusti interrati o qualunque altro contenitore metallico all'interno del quale, prima di sotterrarlo, siano stati occultati materiali nocivi per la salute. Il progetto è stato valutato positivamente dall'Autorità di gestione del PON-Sicurezza ed è finanziato con fondi comunitari; inoltre ha acquisito la valutazione tecnica ed economica all'Agenzia per l'Italia digitale, ricevendo parere positivo. Allo stato, il progetto prevede una copertura parziale relativamente al territorio della cosiddetta "terra dei fuochi". Sarà possibile completare tale copertura mediante una maggiore spesa di 3 milioni di euro, avviando le necessarie attività in circa dieci giorni. In particolare, si prevedono le seguenti attività:

| Attività                                                    | Unità di misura | Dimensione | Costo unitario (euro) | Spesa (euro)     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------------|
| Telerilevamento con magnetometro e spettrometro raggi gamma | Kmq             | 3.200      | 340                   | 1.088.000        |
| Telerilevamento RER termico                                 | Kmq             | 3.200      | 100                   | 320.000          |
| Indagini geofisiche a terra                                 | Kmq             | 1.250      | 1.100                 | 1.375.000        |
| Assistenza per caricamento dati                             | GP              | 240        | 447                   | 107.280          |
| Specialisti per elaborazione dati                           | GP              | 240        | 447                   | 107.280          |
| <b>TOTALE</b>                                               |                 |            |                       | <b>2.997.560</b> |

Con riferimento all'articolo 2, comma 6, recante la quantificazione degli oneri in esame, la relazione tecnica precisa che, secondo i dati dei Ministeri competenti, nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 sono disponibili sulla linea di intervento relativa alle "bonifiche dei siti industriali e dei terreni contaminati" risorse pari a circa 2.977.000 euro, che possono essere utilizzate per il progetto MIAPI già finanziato con fondi comunitari.

**Al riguardo** andrebbe chiarita l'effettiva disponibilità delle risorse europee indicate dall'articolo 2, comma 6, tenuto conto che il testo quantifica una spesa complessiva di 3 milioni di euro, mentre la relazione tecnica riferita alla medesima norma indica importi disponibili pari a circa 2.977.000 euro.

Appare inoltre necessario chiarire se fra gli oneri individuati dalla norma siano ricompresi quelli connessi agli adempimenti previsti per gli enti individuati dall'articolo 1, comma 1

(Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Istituto superiore di sanità e Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania) e per i Corpi chiamati a collaborare con i medesimi enti, ai sensi del successivo comma 2, nello svolgimento degli interventi disposti dalle norme in esame.

## **ARTICOLO 2, commi da 1 a 5**

### **Azioni e interventi di monitoraggio e tutela dei territori nella regione Campania**

Le norme prevedono l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Comitato interministeriale.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Presidente della regione Campania.

Il Comitato è istituito per determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di monitoraggio, tutela e bonifica nei terreni della regione Campania individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del testo in esame.

Al Comitato spetta altresì la supervisione delle attività della Commissione prevista dal comma 2 (comma 1).

Per la finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è, altresì, istituita una Commissione.

La Commissione è composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri che la presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione Campania.

Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 2).

La segreteria del Comitato e il supporto tecnico per la Commissione sono assicurati dai Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica (comma 3).

La Commissione, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'articolo 1, comma 1 del testo in esame<sup>2</sup>, adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonché alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del presente decreto. Il programma può essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo<sup>3</sup> ovvero attraverso la nomina di un commissario straordinario (comma 4).

L'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 disciplina i contratti istituzionali di sviluppo che sono finalizzati a promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e sono realizzati utilizzando le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione. L'articolo citato stabilisce che Il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un "contratto istituzionale di sviluppo" che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

L'attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4, per il 2014 si provvede nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania<sup>4</sup>. Le risorse di cui al presente comma possono essere integrate con eventuali ulteriori risorse, finalizzate allo scopo, nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 (comma 5).

**La relazione tecnica** ribadisce, preliminarmente, che al funzionamento della Commissione, prevista dalle norme in esame, si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La medesima relazione ribadisce anche che il testo prevede espressamente che ai membri della Commissione non spetta alcun emolumento aggiuntivo.

La relazione tecnica non fornisce alcuna informazione aggiuntiva circa i possibili contenuti del programma previsto dal comma 4 né sull'ammontare delle risorse che saranno disponibili per la sua realizzazione e reperibile mediante gli strumenti previsti dal comma 5. Ribadisce, tuttavia, che le disposizioni dei commi 4 e 5 non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

---

<sup>2</sup> Si tratta del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania.

<sup>3</sup> Di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

<sup>4</sup> Sulla base delle procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76.

**Al riguardo** si rileva in primo luogo che dal tenore letterale delle norme si evince che le stesse prevedono, tra l'altro, la redazione di un piano di interventi. La disposizione non sembra avere carattere meramente programmatico: si parla infatti, al comma 5, di "oneri derivanti dall'attuazione del programma". Non sono peraltro indicate, neanche in via approssimativa, le linee di intervento da inserire nel programma alle quali si provvederà nel limite delle risorse che si renderanno disponibili con la riprogrammazione del Piano di azione coesione della Regione Campania. Si rileva, in proposito, che il comma 5 indica i meccanismi normativi predisposti per il reperimento delle risorse, ma non quantifica il complesso delle disponibilità che potranno, attraverso tali mezzi, essere reperite.

Non appare dunque possibile effettuare una valutazione circa gli obblighi di spesa che si intende assumere e non è quindi possibile procedere ad una verifica di congruità dei meccanismi di copertura ipotizzati. Andrebbe in ogni caso acquisito l'avviso del Governo in merito ai profili problematici che potrebbero scaturire sul piano finanziario per l'avvio di interventi, che appaiono avere natura anche pluriennale, in assenza di un piano di finanziamenti che assicuri, sin da subito e con riferimento all'intero arco temporale di attuazione del programma, la copertura integrale dell'onere derivante dagli interventi stessi.

Si prende, inoltre, atto che i Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale provvederanno, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a farsi carico di quanto necessario a garantire la piena funzionalità del Comitato e della Commissione previsti dalle norme in esame. Si rileva, tuttavia, che la relazione tecnica non fornisce informazioni di dettaglio volte a suffragare l'effettività della clausola di non onerosità inserita nel testo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, considerato che la concreta attuazione del programma straordinario urgente di interventi nei territori di cui all'articolo 2, comma 4, appare subordinata alla futura disponibilità delle risorse rivenienti dal Piano di azione e coesione della Regione Campania e che, in caso di indisponibilità delle stesse, non si determineranno nuovi o maggiori oneri da coprire, appare opportuno riformulare l'articolo 2,

comma 5, eliminando il riferimento agli oneri e prevedendo che all'attuazione del citato programma si provvederà nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania.

Con riferimento all'articolo 2, comma 6, appare opportuno che il Governo chiarisca se le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati siano idonee, dal punto di vista temporale, ad assicurare la copertura degli oneri anche nell'anno 2014.

### **ARTICOLO 3, comma 2**

#### **Utilizzo di personale militare per operazioni di controllo del territorio in Campania**

**La norma** autorizza i Prefetti delle province della regione Campania, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio prioritariamente finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari.

**La relazione tecnica** nulla aggiunge al contenuto della norma.

**Al riguardo** si rileva che nel passato sono state approvate norme che prevedono l'impiego di personale delle forze armate per operazioni di controllo del territorio (c.d. Operazione "Strade sicure").

Si tratta delle norme recate dall'articolo 7-bis del decreto legge 92/2008, dall'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto legge 78/2009, n. 78, dall'articolo 21, comma 1, del decreto legge 98/2011, dall'articolo 23, comma 7, del decreto legge 95/2012 e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 264, della legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

Le relazioni tecniche riferite alle predette norme hanno previsto oneri, fornendo anche informazioni di dettaglio circa diverse spese, quali la corresponsione di indennità, la fornitura dei viveri, lo svolgimento dei servizi generali, l'acquisto dell'equipaggiamento, il funzionamento dei mezzi, i compensi per il lavoro straordinario.

Ciò premesso, dovrebbe essere chiarito quale sia il prevedibile impatto finanziario della norma in esame e con quali risorse si intenda fare fronte alle relative spese. Tale informazione appare necessaria anche al fine di valutare l'efficacia della clausola che autorizza l'impiego del personale militare nell'ambito delle risorse disponibili.

## **ARTICOLO 5**

### **Proroga dell'Unità tecnica-amministrativa per l'emergenza rifiuti in Campania**

**Le norme** prorogano fino al 31 dicembre 2015 l'Unità Tecnica-Amministrativa (UTA) prevista dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011. L'unità opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 1).

L'UTA è stata istituita per provvedere ad una pluralità di compiti connessi con l'emergenza rifiuti in Campania quali, tra l'altro, l'esercizio delle competenze amministrative riferite all'esecuzione del contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra e l'eventuale supporto alla Regione Campania nelle attività di organizzazione dei flussi dei rifiuti. L'incarico di Capo dell'UTA costituisce incarico dirigenziale di prima fascia. Possono essere nominate due unità di personale dirigenziale di seconda fascia per coadiuvare il Capo dell'UTA nello svolgimento dei compiti affidatigli. Il Capo dell'UTA è, altresì, autorizzato ad avvalersi di personale già in servizio, a qualsiasi titolo, presso il Dipartimento della protezione civile, nonché, nel limite di 40 unità di:

- personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, con imputazione a carico delle Amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale. Il Capo dell'UTA è autorizzato, altresì, ad avvalersi di personale dipendente da società a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime società, per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonché degli oneri contributivi ed assicurativi;
- personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario.

Il Capo dell'UTA è, inoltre, autorizzato ad avvalersi in via del tutto eccezionale del supporto, nel limite di 4 unità, di personale appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali, cui corrispondere emolumenti per lavoro straordinario effettivamente reso nel limite massimo di settanta ore mensili.

Il Capo dell'UTA è, infine, autorizzato ad avvalersi di un'unità di personale militare da richiamare in servizio dalla posizione di ausiliaria senza assegni, cui è attribuito, per il servizio prestato in relazione alle esigenze in esame, il trattamento di missione dal luogo di residenza.

Al personale è attribuito, per il servizio prestato nella Regione Campania, ove non residente nella medesima regione, il trattamento di missione con oneri a carico dell'Unità Tecnica-Administrativa.

Nel limite organico previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, il Presidente del Consiglio<sup>5</sup>, con decreto, disciplina la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico e le procedure operative dell'UTA, a valere sulle residue disponibilità presenti sulle contabilità speciali gestite dal Capo dell'UTA<sup>6</sup> (comma 2).

E' stabilito che gli enti locali della Regione Campania, ai fini del pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili per oneri di smaltimento dei rifiuti maturati alla data del 31 dicembre 2009 nei confronti dell'UTA, ovvero dei debiti fuori bilancio nei confronti della stessa UTA che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, utilizzano per l'anno 2014 la "Sezione per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, con le procedure e nei termini ivi previsti (comma 3).

Si prevede anche che i versamenti contributivi relativi ai trattamenti economici del personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato dal commissario delegato alla gestione degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma continuano ad essere effettuati all'INPS, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla società ex concessionaria dei lavori per l'adeguamento, realizzazione e gestione dei medesimi impianti di collettamento (comma 4).

Come chiarito dalla relazione illustrativa, la norma è volta a stabilire che il personale in questione non è assoggettato alla disciplina dei contributi prevista per i pubblici dipendenti (inquadramento attribuito dall'INPS al personale del commissario delegato) bensì continua ad essere soggetto al regime proprio del CCNL applicato dalla ditta presso la quale prestavano servizio prima di essere utilizzati dalla struttura commissariale.

E' stabilito, infine, che, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di alcune gestioni commissariali recato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, fino al 31 dicembre 2014 continuano a produrre effetti le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3891 del 4 agosto 2010 - che prevedono una gestione commissariale per la realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania (Napoli) e dei Laghetti di Castelvolturno - e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del

---

<sup>5</sup> D'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

<sup>6</sup> Di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2012.



2006 - emanata per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti presupposti, conseguenti e connessi alle ordinanze citate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri citate (comma 5).

**La relazione tecnica** si limita ad affermare che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non prevedono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sono finalizzate al mantenimento in vita di importanti attività produttive destinate a conservare basi imponibili oggetto di futura imposizione fiscale.

La relazione illustrativa chiarisce che con i commi da 1 a 3 si intende dare continuità alle attività intraprese per la gestione dell'emergenza dei rifiuti nella regione Campania e, dunque, evitare pericolose discontinuità di gestione.

Le attività prevedono, fra l'altro:

- il recupero della massa attiva - rappresentata dai crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti dei comuni della regione per le tariffe di smaltimento non riscosse - e la chiusura delle operazioni di liquidazione della massa passiva connesse alle attività compiute durante lo stato di emergenza rifiuti in Campania;
- l'espropriazione delle aree occupate per la realizzazione di siti e impianti e la conseguente intestazione dei cespiti a favore degli enti territoriali;
- la liquidazione di posizioni creditorie in favore di amministrazioni locali riferite ad autorizzazioni commissariali di deposito provvisorio dei rifiuti in aree comunali;
- la gestione del contenzioso riferito alle amministrazioni straordinarie succedutesi negli oltre quindici anni di stato emergenziale.

La proroga è anche finalizzata a completare la piena attuazione di interventi di natura ambientale volti a rimuovere le cause di perpetuazione di un danno ambientale al quale, in molti casi, si aggiunge un rilevante danno patrimoniale connesso alla maturazione di crediti ingiustificati in favore di privati proprietari di aree occupate. Con la proroga si consente, inoltre, di definire linee strategico-processuali efficaci al fine di minimizzare il rischio patrimoniale a carico dello Stato, fornendo alla difesa erariale le documentazioni e i supporti informativi indispensabili in fase processuale.

La relazione illustrativa ribadisce che con successivo provvedimento del Presidente del Consiglio si provvederà a disciplinare la composizione, le attribuzioni, il funzionamento, il trattamento economico del personale e le procedure operative alle quali l'UTA dovrà attenersi, nei limiti della dotazione di personale già definita in sede istitutiva e con l'utilizzo delle risorse finanziarie presenti sulle contabilità speciali attualmente gestite,

ovvero su ulteriori risorse rivenienti dal recupero dei crediti certi, liquidi ed esigibili verso i comuni per le tariffe di smaltimento non riscosse nel periodo dell'emergenza. A tal fine si è previsto che i comuni debitori possano utilizzare, per l'anno 2014, le somme messe a disposizione dal decreto-legge n. 35/2013 per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: tali somme possono essere utilizzate sia per i debiti già presenti in bilancio sia per quelli a suo tempo non riconosciuti, per i quali si stabilisce la possibilità di riconoscimento in bilancio in data successiva. La norma vuole favorire il recupero da parte dell'UTA dell'ingente somma di circa 150 milioni di euro, con i quali provvedere alla realizzazione degli interventi e delle attività sopra descritte e che sono alla base della proroga disposta.

Il comma 4 mira a risolvere una situazione di fatto creatasi a seguito di una mancata specifica previsione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022/2012. Infatti, il personale assunto a tempo determinato dal Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata ordinanza proviene dal settore privato con applicazione del contratto collettivo nazionale dei lavoratori metalmeccanici. Il Commissario delegato, come da accordo sottoscritto con la regione Campania, la società Hydrogest SpA, le organizzazioni sindacali e il custode giudiziario in data 26 settembre 2012, subentrando ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, ha proseguito nell'applicazione dei trattamenti economici e normativi già in godimento, ivi compresi quelli contributivi con gestione dell'INPS, previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, applicati alla società ex concessionaria Hydrogest Campania SpA. Sin dall'inizio e a tutt'oggi la struttura commissariale ha provveduto a versare regolarmente la contribuzione alla predetta gestione previdenziale, richiedendo l'iscrizione come industria. L'INPS non ha riconosciuto tale iscrizione in quanto il Commissario delegato, quale organo che promana dalla Presidenza del Consiglio, è stato inquadrato come pubblica amministrazione. Ciò, come confermato da parere reso dall'Avvocatura dello Stato, non impedisce l'applicazione al personale interessato del contratto collettivo nazionale di lavoro dei metalmeccanici con gestione dell'INPS. È necessaria, però, un'apposita previsione normativa, come avvenuto per precedenti gestioni commissariali (si citano ad esempio i Commissari ad acta nominati per le province campane nel corso dell'emergenza dei rifiuti). La norma, quindi, mira a sanare una situazione nei fatti già presente consentendo al personale che ha maturato i requisiti nel periodo commissariale di poter andare in pensione. Non sono previsti oneri aggiuntivi in quanto i contributi sono stati già regolarmente versati e in tale misura saranno versati per il prosieguo della gestione commissariale. Inoltre, come previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio 4022/2012, nessun onere ricade sul bilancio statale. Infatti il Commissario delegato opera con la contabilità speciale alimentata dai fondi di cui all'articolo 1, comma 8, della predetta ordinanza, costituiti prioritariamente da canoni correnti e pregressi maturati e ancora non

versati da parte dei soggetti obbligati ai comuni o ai gestori del servizio idrico integrato per il servizio di depurazione e collettamento degli impianti e, in subordine, con risorse stanziare, in appositi capitoli, dal bilancio della regione Campania, fino alla concorrenza di quelle necessarie.

**Al riguardo**, con specifico riferimento ai profili di quantificazione relativi alle proroghe disposte dalle norme in esame, andrebbe chiarito se i tendenziali di spesa già scontino gli effetti di tali proroghe.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, considerato che l'articolo 5, comma 5, non dovrebbe dar luogo a nuovi o maggiori oneri rispetto agli stanziamenti già previsti per gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree di Giugliano in Campania e dei Laghetti di Castelvoturno richiamati in alcune ordinanze di protezione civile, appare opportuno riformulare la disposizione stessa prevedendo che all'attuazione del comma in oggetto si provvederà nei limiti delle risorse già previste per la copertura finanziaria delle predette ordinanze.

## ARTICOLO 6

### Disposizioni in materia di commissari per il dissesto idrogeologico

**La norma** introduce misure ordinamentali per la nomina dei commissari per il dissesto idrogeologico<sup>7</sup>, prevedendo che questi ultimi possano avvalersi, per le attività di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, degli uffici tecnici e amministrativi delle regioni e dei comuni interessati dagli interventi, nonché dell'ANAS. Al personale degli enti di cui i commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese.

**La relazione tecnica** afferma che la norma non reca oneri aggiuntivi.

---

<sup>7</sup> Previsti dall'articolo 17, comma 1, decreto legge 195/2009.

**Al riguardo** si osserva che la norma non specifica a carico di quali amministrazioni dovrebbero essere posti i rimborsi delle spese eventualmente dovuti ai dipendenti delle amministrazioni locali o dell'ANAS di cui si avvalgono i commissari per il dissesto idrogeologico. In particolare andrebbe chiarito se i predetti rimborsi siano a carico delle amministrazioni di appartenenza o della struttura commissariale. Andrebbe inoltre escluso che l'utilizzo di detto personale possa determinare ulteriori occorrenze finanziarie dovute alla necessità, per gli enti di appartenenza del personale medesimo, di svolgere le funzioni fondamentali ad essi affidate.

## **ARTICOLO 7**

### **Commissariamento straordinario di stabilimenti industriali**

**Normativa previgente:** l'articolo 1 del DL 61/2013 prevede che il Consiglio dei ministri possa deliberare il commissariamento straordinario (fino a un massimo di 36 mesi) dell'impresa che gestisce almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti rilevanti pericoli per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). In virtù di tale norma è stata disposta la nomina, con DPCM, di un commissario per l'esercizio dei poteri e delle funzioni degli organi di amministrazione della società ILVA. Il Commissario sui avvale di un sub commissario nominato dal Ministro dell'ambiente (articolo 1, commi 1 e 3). Contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente nomina un comitato di tre esperti, chiamati a proporre al Ministro il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, sanitaria e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti (articolo 1, commi 5 e 7). Il commissario straordinario predisponde, inoltre, il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza (articolo 1, commi 6 e 7). Fino all'approvazione dei predetti piani, il commissario garantisce comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'AIA e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale e sanitaria, curando la prosecuzione dell'attività di impresa (articolo 1, comma 8). Il giudice competente provvede allo svincolo delle somme per le quali in sede penale sia stato disposto il sequestro in danno dei soggetti nei cui confronti l'autorità amministrativa abbia disposto l'esecuzione degli obblighi di attuazione dell'AIA e di risanamento ambientale. Tali somme sono messe a disposizione del commissario e vincolate all'esecuzione delle prescrizioni dell'AIA, nonché alla messa in sicurezza, al risanamento e alla bonifica ambientale (articolo 1, comma 11). I proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'AIA ed alla gestione dell'impresa (articolo 1, comma 12). Tutti i trattamenti economici previsti per il commissario, il sub-commissario e il collegio di esperti sono per intero a carico dell'impresa (articolo 1, comma 13).

Alle predette norme non sono stati ascritti effetti finanziari.

**La norma** dispone la novella dell'articolo 1 del DL n. 61/2013 recante - con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto - la disciplina del commissariamento straordinario di stabilimenti industriali d'interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti per l'ambiente e per la salute a causa dell'inottemperanza di disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA).

In particolare la norma prevede:

- la modifica della procedura per l'approvazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, nonché della disciplina di approvazione del piano industriale (comma 1, lett. a), b) e c)];
- la definizione dei presupposti per l'adozione - nelle more dell'approvazione del piano industriale e del piano sanitario ed ambientale - delle misure dell'AIA da parte del commissario straordinario [comma 1, lett. d)];
- la possibilità di intervenire sull'*iter* di autorizzazione dei lavori e delle opere previsti dall'AIA, dai piani di tutela ambientale e sanitaria e dal piano industriale attraverso una conferenza di servizi gestita a livello centrale [comma 1, lett. e)];
- l'individuazione di una procedura finalizzata a porre a carico del titolare o del socio di maggioranza dell'impresa commissariata il costo del risanamento ambientale consentendo al commissario straordinario di utilizzare le somme sequestrate anche per reati diversi da quelli ambientali [comma 1, lett. g)].

La **relazione tecnica** afferma che la norma è volta, nell'ambito delle procedure vigenti, a rendere più celere l'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e non comporta nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione. La RT evidenzia, peraltro, che è ipotizzabile un contenimento dei costi dell'azione amministrativa degli enti preposti in ragione della procedura semplificata prevista per la conferenza di servizi [comma 1, lett. e)].

La RT esclude, inoltre, effetti onerosi a carico della finanza pubblica con riferimento alle modalità di messa disposizione delle somme [comma 1, lett. g)] da parte del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza, per l'attuazione del piano di tutela ambientale e sanitaria, nonché con riferimento alle modalità di utilizzo delle somme sequestrate a carico del titolare dell'impresa o del socio di maggioranza.

**Al riguardo**, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle lett. *a)*, *b)* ed *e)* del comma 1, stante il loro carattere ordinamentale. Le norme, infatti, modificano ed integrano la procedura per l'approvazione del piano di tutela ambientale e del piano

industriale relativi agli stabilimenti d'interesse strategico nazionale sottoposti a commissariamento straordinario.

Nulla da osservare, altresì, in merito alla procedura finalizzata a porre a carico del titolare o del socio di maggioranza dell'impresa commissariata il costo del risanamento ambientale prevista dal comma 1, lett. g).

## ARTICOLO 8

### **Autorizzazione di interventi ambientali e sanitari per l'ILVA di Taranto**

**La norma** introduce una speciale procedura per l'autorizzazione degli interventi previsti dall'AIA e dal piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'area dello stabilimento ILVA di Taranto. Le modalità di approvazione e di attuazione di tali interventi vengono definite in relazione agli specifici livelli di "concentrazione soglia di contaminazione" (CSC)<sup>8</sup> rilevati nelle porzioni della medesima area sottoposte a caratterizzazione.

Limitatamente alle porzioni che abbiano evidenziato il rispetto della CSC per le matrici ambientali viene disposto che gli interventi, dichiarati indifferibili ed urgenti, vengano realizzati nel rispetto di specifici criteri e modalità – individuati dalla stessa disposizione - al fine di non interferire con la successiva bonifica delle acque sotterranee e delle altre matrici ambientali contaminate (commi 1 e 2). Vengono inoltre individuate le modalità per l'effettuazione del campionamento superficiale del suolo (comma 3).

Per le aree non caratterizzate o che, all'esito della caratterizzazione, abbiano evidenziato il mancato rispetto della CSC per le matrici ambientali viene previsto che i predetti interventi possano essere realizzati solo previa verifica, da parte dell'ARPA della regione Puglia, della compatibilità con i successivi o contestuali interventi di messa in sicurezza e di bonifica che risulteranno necessari. L'istruttoria dell'ARPA deve concludersi entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione del progetto d'intervento. A tal fine il Ministero dell'ambiente definisce con l'ARPA, entro 30 giorni, previo parere dell'ISPRA, un apposito protocollo tecnico operativo (comma 4).

La **relazione tecnica** afferma che la norma, recando criteri per gli interventi a carico dell'impresa per l'attuazione dell'AIA, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della pubblica amministrazione.

---

<sup>8</sup> L'art. 240, comma 1, lett. b), del D.lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) qualifica la nozione di CSC, il livello di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica.

**Al riguardo** non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale della norma.

## **ARTICOLO 9**

### **Misure per la continuità aziendale di imprese in amministrazione straordinaria**

**La norma** prevede che, in caso di contenzioso avente per oggetto gli atti relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, siano prorogati i termini del programma e il commissario possa regolare convenzionalmente con l'acquirente dell'azienda modalità di gestione della stessa idonee a consentire la salvaguardia della continuità aziendale e dei livelli occupazionali, nelle more della definizione del contenzioso.

**La relazione tecnica** non ascrive effetti alla norma, che ha carattere procedurale.

**Nulla da osservare** al riguardo.